N. **379-2356-4142**-A/R

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 379, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALOCCHI, CASCIO, ALBORGHETTI, AMATO, ANGELICI, APOLLONI, ARMANI, BAGLIANI, BALLAMAN, BAMPO, BARRAL, BERGAMO, BERRUTI, BIANCHI CLERICI, VINCENZO BIANCHI, BICOCCHI, BOCCIA, BOSCO, BOVA, BURANI PROCACCINI, CALZAVARA, CAPARINI, CARBONI, CARMELO CARRARA, CARUSO, CAVALIERE, CHIAPPORI, CHINCARINI, CIAPUSCI, COLLAVINI, PAOLO COLOMBO, COMINO, CONTE, COPERCINI, CORDONI, COSENTINO, COSTA, COVRE, CUCCU, CUTRUFO, d'IPPOLITO, DALLA ROSA, DEL BARONE, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DETOMAS, DI COMITE, DI STASI, DIVELLA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, ERRIGO, FAUSTINELLI, FILOCAMO, FINO, FONGARO, FONTAN, FONTANINI, FRAU, FRIGATO, FRIGERIO, FROSIO RONCALLI, GAMBATO, GIACALONE, GNAGA, GRUGNETTI, DOMENICO IZZO, LEMBO, LENTO, LORUSSO, LUCCHESE, LUMIA, MANGIACAVALLO, MARINACCI, MARRAS, MARTINELLI, MASIERO, MATACENA, MAZZOCCHIN, MICHELINI, NOCERA, ORLANDO, PAGLIARINI, PALUMBO, PAROLO, PEZZONI, PISCITELLO, PITTINO, PIVA, POLI BORTONE, RADICE, RICCI, RICCIO, RIZZI, RODEGHIERO, ROMANO CARRATELLI, ORESTE ROSSI, ROTUNDO, PAOLO RUBINO, SANTANDREA, SBARBATI, SCAJOLA, SCOZZARI, SELVA, SINISCALCHI, STAGNO d'ALCONTRES, STEFANI, TABORELLI, TOSOLINI, VALDUCCI, VASCON, ZACCHERA

Trasferimento dei beni del demanio marittimo
dello Stato al demanio dei comuni

Presentata il 9 maggio 1996

NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 23 marzo 2000, a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea il 16 novembre 1999, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge n. 379. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 2356 e 4142 si vedano i relativi stampati.

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2356, d'iniziativa del deputato CASCIO

Norme per il trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni

Presentata il 28 settembre 1996

---

n. 4142, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIAPUSCI, CHINCARINI, BALOCCHI, CALZAVARA, CÈ, DALLA ROSA, FONTAN, PAROLO, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Norme per il trasferimento dei beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale dello Stato e delle regioni al demanio dei comuni

Presentata il 18 settembre 1997

(Relatore: **VANNONI)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione affari costituzionali

rilevato che l'articolo aggiuntivo 4-*bis* sembrerebbe configurare un intervento legislativo, non avente carattere di organicità, in materia di dismissioni militari che si sovrappone alla disciplina sistematica, prevista ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge n. 662 del 1996 e successivamente integrata da altre disposizioni, e che costituisce, peraltro, oggetto di alcuni provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento;

considerato che la procedura di trasferimento a titolo gratuito ai comuni dei beni del demanio militare potrebbe, inoltre, per i tempi e per le modalità individuate, esplicare, almeno in via potenziale, effetti pregiudizievoli sulla funzionalità dell'apparato strumentale della difesa e conseguentemente sulla sicurezza dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul nuovo testo della proposta di legge C. 379

con le seguenti osservazioni:

1) all'emendamento 2.1 del relatore si segnala l'opportunità di chiarire se alle opere eseguite sui beni trasferiti ai sensi del provvedimento in esame, non suscettibili di sanatoria ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 47 del 1985, si applichino le disposizioni in materia di abbattimento delle opere abusive previste dal Capo I della legge n. 47 del 1985 (richiamato, peraltro, senza l'indicazione puntuale delle disposizioni dello stesso Capo che disciplinano questo profilo) o se ad esse si applichino il complesso delle sanzioni previste dal medesimo Capo della legge, come previsto, peraltro, per tutte le altre opere indicate all'articolo 33 della legge n. 47 del 1985;

2) all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la previsione secondo cui, in caso di mancata espressione del parere da parte della regione, il parere si intende favorevole configuri la fattispecie del silenzio-assenso regionale sull'ipotesi di affidamento in concessione di aree e beni coinvolgenti gli interessi di due o più comuni;

3) all'articolo 4-*bis*, introdotto dall'articolo aggiuntivo Molgora 4.01, come modificato dal subemendamento Contento 0.4.01.1, premesso che esso stabilisce il trasferimento a titolo gratuito dei beni del demanio militare al patrimonio disponibile dei comuni e che tale

gratuità non è espressamente prevista per i beni del demanio marittimo, valuti la Commissione l'opportunità di specificare ulteriormente la disciplina, chiarendo espressamente anche l'organo competente, relativamente all'accertamento della destinazione a fini istituzionali dei beni appartenenti al demanio militare, accertamento che esclude il passaggio di tali beni ai comuni;

4) al medesimo articolo 4-*bis*, comma 3, si segnala l'opportunità di indicare puntualmente le norme che verrebbero abrogate in conseguenza dell'approvazione del provvedimento;

PARERE FAVOREVOLE

sulle abbinate proposte di legge, ove con la prima non contrastino.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 379, come modificata dagli emendamenti approvati, recante « Trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni », e le abbinate proposte di legge C. 2356 e C. 4142;

rilevata l'opportunità di un intervento legislativo omogeneo in materia di dismissione dei beni immobili appartenenti al demanio militare;

rilevato altresì che la Commissione ha di recente concluso l'esame della proposta di legge C. 5863-A, recante talune disposizioni integrative e modificative della normativa vigente in materia di dismissione di beni immobili della Difesa;

rilevato che profili di competenza della IV Commissione sussistono in particolare in ordine all'emendamento 4.01 (Molgora, Chiappori) ed al subemendamento 0.4.01.1 (Contento, Conte), approvati nella seduta della VI Commissione del 16 febbraio 2000;

ritenuto che l'emendamento 4.01 e il subemendamento 0.4.01.1 siano in conflitto con l'interesse, più volte ribadito dalla Commissione, a recuperare, attraverso il programma in atto di dismissione di beni del demanio militare, risorse finanziarie da finalizzare ai programmi di ammodernamento e di ristrutturazione delle Forze armate;

ritenuto che le disposizioni relative al procedimento di trasferimento di proprietà prefigurato dalla proposta di legge C. 379 modificata dalla VI Commissione non definiscano in modo sufficiente i soggetti coinvolti e le modalità ed i criteri per l'accertamento della destinazione in atto alle finalità istituzionali degli immobili di cui si disciplina la cessione, esponendo – nell'ipotesi di una loro concreta applicazione – l'organizzazione complessiva delle Forze armate a una situazione di incertezza circa la disponibilità delle necessarie infrastrutture;

considerato infine che non rientrava nella finalità dei proponenti della proposta di legge C. 379 disciplinare anche il trasferimento dei beni demaniali finalizzati alla difesa nazionale, come risulta chiaramente dalla relazione illustrativa;

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4.01 e sul subemendamento 0.4.01.1;

esprime, altresì,

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge C. 379, e sulle abbinate proposte di legge in quanto con la prima non contrastino.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 379 « Trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni », come modificata dagli emendamenti approvati dalla VI Commissione;

considerato che il provvedimento in esame potrebbe consentire una sanatoria generalizzata estesa a tutto il demanio costiero e militare con conseguenti danni a tutto il territorio;

esprime

PARERE CONTRARIO

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge recante: « Trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni » C. 379 e gli abbinati progetti di legge C. 2356 e C. 4142,

premesso che la Commissione ha espresso parere contrario sulla proposta di legge C. 379 e sugli abbinati progetti di legge nella seduta del 10 novembre 1999,

ritenuto che permangono i presupposti che hanno indotto la Commissione ad esprimere parere contrario ed in particolare che vi è l'esigenza di un intervento organico in materia di trasferimento dei beni demaniali agli enti locali, ai quali debbono essere trasferite competenze unitamente alle necessarie risorse finanziarie, nell'ambito di una disciplina che tenga conto della regolamentazione posta dalla legge n. 84 del 1994 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi,

delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 379

—

ART. 1.

1. I beni appartenenti al demanio marittimo statale, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni, salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo.

2. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 del presente articolo le categorie di porti marittimi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

3. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni interessati tutte le aree e i beni immobili e mobili appartenenti al demanio marittimo statale e affidati in gestione agli enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai consorzi qualora non siano più effettivamente utilizzati per attività marittimo-portuale alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni di cui all'articolo 1.

2. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni di cui al comma 3 dell'articolo 1.

3. I beni immobili demaniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assog-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.

gettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici ed artistici.

ART. 3.

1. È consentito l'affidamento in gestione delle attività inerenti le aree e i beni oggetto della presente legge a soggetti privati o ad organismi ai quali partecipino congiuntamente soggetti pubblici e privati.

2. L'affidamento in gestione di cui al comma 1 deve avvenire mediante espletamento di gara pubblica sulla base della normativa vigente in materia.

3. I comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'atto di concessione.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2, i comuni competenti per territorio subentrano nei rapporti giuridici ed economici in atto.

ART. 4.

1. Qualora l'affidamento in concessione delle aree e dei beni di cui alla presente legge coinvolga gli interessi di due o più comuni, i comuni interessati sono tenuti a chiedere il parere vincolante della regione che si esprime entro novanta giorni dalla data della richiesta. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole.

2. Eventuali controversie aventi ad oggetto l'affidamento in concessione sono di competenza della regione. Inoltre la regione è competente a dirimere eventuali controversie aventi ad oggetto l'aumento del canone di concessione, qualora esso risulti superiore al tasso programmato di inflazione.

ART. 5.

1. Tutti i trasferimenti previsti dalla presente legge avvengono a titolo gratuito.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante la riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati alla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio marittimo statale e trasferiti ai sensi della presente legge, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato, e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-379AR
Lire 500